

Tale definizione, fortemente voluta da Consiglio, mira a garantire la giusta collocazione delle professionalità di cui l'Autorità si avvale, ma che, fino ad ora, non potranno essere definitivamente allocate all'interno della struttura. Infatti, l'autonomia finanziaria e contabile assegnata all'Autorità dall'art. 5, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni consente una gestione limitata al complesso delle risorse trasferite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per il personale comandato, le risorse sono state trasferite solo dopo aver attivato il sistema previsto dall'art. 18, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 290 che ha consentito una sorta di partita di giro tra i centri di costo delle varie amministrazioni e l'Autorità. In ogni caso, a decorrere dal 1 dicembre 2003, il 99% del personale comandato è stato inserito nei ruoli.

Altra situazione portata a conclusione nel corso dell'anno 2003, in materia di personale, è quella riguardante la c.d. riqualificazione prevista dall'articolo 15 lettera *a)* e *b)* del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Comparto Ministeri.

L'Autorità, attuando in via provvisoria il contratto Ministeri al proprio personale, ha dato corso alla contrattazione con le organizzazioni sindacali per definire gli adempimenti richiesti dal citato contratto. Nel corso della contrattazione, anche da parte sindacale, si è preso atto dell'anomalia di un contratto applicato a personale non propriamente ministeriale, con provenienze eterogenee e, per la riqualificazione del quale, andavano effettuati alcuni adattamenti. La contrattazione con le organizzazioni sindacali si è conclusa con l'accordo stipulato in data 17 giugno 2003 e recepito con delibera del Consiglio in data 30 luglio 2003. Nel corso del mese di dicembre si sono tenute le prove di esame per le varie qualifiche.

PAGINA BIANCA

Sezione II

DOCUMENTAZIONE

PARERI

ATTI DI SEGNALAZIONE AL GOVERNO E AL PARLAMENTO

ATTI DI REGOLAZIONE E DETERMINAZIONI

PROTOCOLLI

PAGINA BIANCA

Sezione II

Pareri

1. **Parere sullo schema di regolamento recante modifiche al DPR 25 gennaio 2000, n. 34, avente ad oggetto l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni**
2. **Parere sullo schema di regolamento per i lavori del Genio Militare ai sensi dell'articolo 3, comma 7 *bis*, della legge n. 109/94 e successive modificazioni**

PAGINA BIANCA

Parere sullo schema di regolamento recante modifiche al DPR 25 gennaio 2000, n. 34, avente ad oggetto l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni

Con nota prot. 1740/400/93 del 31 marzo 2003 UL, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio legislativo, ha richiesto l'avviso dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto.

Il provvedimento segue alle modifiche apportate alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e dalla legge 1° agosto 2002, n. 166; la quale, ha esteso da tre a cinque anni la durata dell'efficacia della qualificazione delle imprese con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei *requisiti di ordine generale*, nonché dei *requisiti di capacità strutturale*.

Nel presente parere l'Autorità, oltre alle valutazioni relative alle nuove norme proposte, ha ritenuto opportuno ed utile proporre che nell'emanando regolamento siano inserite anche variazioni ed integrazioni al precedente testo che, alla luce dell'attività di vigilanza e controllo, a tutt'oggi svolta, appaiono necessarie al fine di realizzare un sistema concretamente caratterizzato da trasparenza, efficacia, correttezza e tempestività.

Sotto il primo profilo, può essere, preliminarmente, rilevato che lo schema di regolamento, oltre a riguardare le regole da applicare per la verifica triennale delle attestazioni di qualificazione, introduce regole relative alla gestione del contratto che, al fine del rilascio dell'attestazione, deve essere stipulato tra S.O.A. ed impresa. In particolare vengono introdotte regole relative al *tempo finale per il pagamento del corrispettivo* ed al *tempo per l'esecuzione del contratto di attestazione*.

Dalla relazione illustrativa dello schema di regolamento si evince che la prima delle nuove indicate disposizioni, riguardante la gestione del contratto (*tempo massimo per il pagamento del corrispettivo*), costituisce una norma formulata a tutela della concorrenza in quanto è finalizzata ad evitare che le S.O.A., pur di non perdere il cliente, accettino forti dilazioni nei pagamenti.

La regola proposta suscita perplessità sotto il profilo che la concessione di dilazioni nei pagamenti rientra nelle scelte di politica aziendale di ogni società per azioni e quindi delle S.O.A. È anche vero, peraltro, che forti dilazioni di pagamento possono incidere sulla efficienza del controllo da parte delle S.O.A. del possesso dei requisiti delle imprese ove queste dilazioni determinano minori disponibilità e possibile minore efficiente organizzazione.

La previsione regolamentare anziché lasciare a verifiche successive il controllo della coerenza tra dilazione di pagamenti, situazioni finanziarie e efficienza e efficacia del comportamento delle S.O.A. attua una scelta limitativa in senso temporale che rientra nella discrezionalità normativa ma della quale non appare agevole prevederne la effettività e la efficienza dei risultati.

La seconda regola relativa alla gestione del contratto (*tempo massimo di sospensione del termine per l'esecuzione del contratto*) la relazione afferma essere finalizzata ad evitare che, in mancanza di documentazione idonea, la procedura di rilascio dell'attestazione possa essere dilazionata *sine die*.

Può condividersi la necessità di stabilire un tempo massimo di sospensione del termine di esecuzione del contratto in quanto la previsione di un termine contrattuale certo e vincolante è sicuramente un importante aspetto della normativa. Esso riguarda sia le S.O.A. e sia le imprese. Le prime potrebbero sospendere arbitrariamente il termine quando, per eccessiva concentrazioni di contratti, non siano in condizione di rispettarlo. Le imprese potrebbero essere interessate ad una sensibile estensione del tempo intercorrente fra data di stipula del contratto e quella del rilascio dell'attestazione, per evitare che la successiva attestazione possa essere influenzata da un periodo di stasi nell'attività già prevista in quanto non sono stati acquisiti nuovi contratti.

Per quanto riguarda la verifica triennale disposta dalla legge n. 166/2002 l'Autorità rileva che nel schema di regolamento essa è stata concepita come una sorta di miniquificazione circoscritta ad alcuni requisiti con esclusione di quelli relativi ai lavori.

Lo schema di regolamento in sostanza prevede che le imprese, alla scadenza del terzo anno, non debbano dimostrare di aver effettivamente lavorato, ancorché in misura non elevata ed inferiore a quella che ha consentito il rilascio dell'attestazione. Il requisito di *capacità strutturale* da dimostrare alla scadenza del termine è stato ritenuto composto soltanto dai tradizionali requisiti di *adeguata dotazione di attrezzature tecniche* e di *adeguato organico*. Lo schema di regolamento prevede che essi siano costituiti da *rapporti* fra costo medio dell'attrezzature e costo medio del personale dipendente sostenuti nel quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale di validità dell'attestazione e la cifra d'affari media conseguita nel quinquennio precedente la data del rilascio dell'attestazione. È disposta però una franchigia dei parametri previsti dal DPR n. 34/2000 nella misura del 35%. La relazione afferma che tale riduzione ha lo scopo di evitare che le imprese le quali nel triennio hanno sostenuto costi che comportino una diminuzione delle misure dei rapporti non si vedano ridotta la qualificazione.

La disposizione presenta aspetti discutibili su due piani.

Il primo riguarda il fatto che la verifica è effettuata con riferimento a valori che attengono a due periodi diversi sfalsati di tre anni (*costo medio sostenuto*

nel quinquennio fiscale antecedente la scadenza della verifica triennale e costo medio della cifra d'affari in lavori conseguita nel quinquennio fiscale antecedente la data del rilascio dell'attestazione) senza che ciò esoneri dalla presentazione di bilanci e con l'effetto che le misure dei *rapporti* fra costo dell'ammortamento e costo del lavoro su cifra di affari in lavori vengono private del loro intrinseco significato che è quello di fornire indicazioni sulla effettiva idoneità della struttura produttiva dell'impresa. Idoneità che non può essere evidenziata avendo a riferimento periodi temporali diversi.

Il secondo profilo (*riduzione dei parametri in misura del 35%*) è discutibile in quanto permette la permanenza nel mercato di imprese che nel triennio precedente la verifica non hanno operato nel rispetto dei requisiti almeno nella misura che le hanno consentito di acquisire l'attestazione. Con ciò la verifica triennale non produce gli effetti che dovrebbero essere propri di questa procedura. Seppure la scelta di introdurre o meno questa franchigia sia di competenza del legislatore, sussiste la preoccupazione che la franchigia non risponda all'obiettivo di tutelare la concorrenza nel mercato, in quanto l'esperienza dell'attività di vigilanza porta a constatare che il consistente numero delle attestazioni rilasciate in ogni categoria ed in ogni classifica, anche se dovesse diminuire, garantirebbe un elevato grado di concorrenza. Va rilevato, d'altronde, che su tale disposizione è stato espresso giudizio perplesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha chiesto l'inserimento nello schema di regolamento di una disposizione che faccia obbligo alle S.O.A. di comunicare alla Direzione Provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente - i casi in cui la non congruità della cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di questi, è dovuta ad un costo del personale dipendente eccessivamente modesto.

Va inoltre rilevato che nel caso di revisione della attestazione non è previsto come debbono essere individuate le categorie in cui si opererà la riduzione al fine di mantenere fermo il requisito di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del DPR n.34/2000. E' opportuno precisare che tale scelta spetta all'impresa.

Ove si convenga con le considerazioni esposte il testo del comma 6, punto 4, dello schema di schema di regolamento dovrebbe essere modificato nei seguenti termini:

"4. La verifica di congruità tra cifra d'affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 18, comma 15, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e l'importo medio annuale della cifra d'affari in lavori conseguita nel suddetto quinquennio eventualmente rideterminata ai sensi dell'articolo 18, comma 15. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dall'impresa."

Occorre tenere poi conto che l'eventuale esito negativo della verifica oppure la modifica dell'attestazione a seguito della procedura di convalida triennale ha effetti diversi nei differenti momenti della procedura degli ap-

palti (*partecipazione, aggiudicazione, stipula del contratto, esecuzione dei lavori*). Ciò comporta la necessità di poter individuare con certezza quale sia il momento in cui si producono tali effetti. La premessa dalla quale occorre partire è quella del venir meno dell'efficacia dell'attestazione rilasciata, con la scadenza del triennio ove manchi la prescritta verifica. Premessa che trova conferma nel provvedimento in esame il quale prevede il termine per la presentazione della domanda di verifica e il termine assegnato alle S.O.A. per l'attività di verifica nella identica misura temporale di trenta giorni. Stabilire che l'effetto della verifica si ha alla data di ricezione da parte della impresa della comunicazione della S.O.A. è previsione di disagi conciliabilità con la necessità della certezza. Risulta più coerente stabilire che gli effetti si producono alla scadenza del triennio di efficacia dell'attestazione in quanto solo da quel momento è obbligatoria la verifica per consentire l'operatività delle imprese nel mercato.

Pertanto una stesura migliore del punto 5 del comma 6 del schema di regolamento appare le seguente:

"5. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa contestualmente l'impresa e l'Autorità, inviando copia del nuovo attestato o comunicando l'eventuale esito negativo; gli effetti della comunicazione decorrono a partire dal termine di tre anni dalla data di rilascio dell'attestazione."

La disposizione in tema di piena proprietà dello stabilimento industriale per la qualificazione nella categoria OS12, si presenta come restrittiva in misura rilevante della concorrenza. Salva l'ipotesi di comprovata incidenza negativa per la sicurezza, tenendo conto del fatto che ben 582 imprese sono qualificate nella categoria OS12 certamente non fornite di piena proprietà di stabilimenti, andrà valutata una soluzione che elimini tale previsione. E' invece da condividersi la prescrizione del comma 11 dello schema di regolamento in ordine alla indicazione che la categoria OS12 sia a qualificazione obbligatoria in quanto tale prescrizione garantisce la qualità dell'esecuzione delle lavorazioni.

Sulla norma relativa alla verifica triennale del possesso dei requisiti generali si osserva che in base alle vigenti disposizioni la norma non è idonea a perseguire risultati efficaci in quanto le S.O.A., ai sensi del DPR n. 34/2000, non sono in possesso di adeguati strumenti di accertamento della veridicità della documentazione presentata dall'impresa.

Difatti, nella realtà, risulta non agevole per le S.O.A. dialogare direttamente con i soggetti deputati a certificare l'esistenza dei requisiti necessari per il rilascio dell'attestazione. La scelta operata dal legislatore di demandare ai privati il sistema di qualificazione delle imprese in ragione della maggiore efficienza che il settore privatistico garantisce rispetto all'ambito pubblico rischia, ove non si provveda agli opportuni correttivi, di non dare gli effetti desiderati proprio sul profilo che maggiormente interessa; vale a dire il penetrante controllo sull'autenticità dei documenti presentati dalle imprese per ottenere la qualificazione.

Tale problema è aggravato dal fatto che la legge n. 166/2002 ha stabilito che verifica triennale comporta anche un controllo sulla permanenza dei *requisiti d'ordine generale*.

Inoltre l'accertamento del possesso dei *requisiti di ordine generale* deve avvenire anche dopo l'acquisizione della *attestazione*. Resta, sempre obbligatorio la presentazione in sede di gara all'atto della domanda oppure dell'offerta di una autodichiarazione (*dichiarazioni sostitutive di certificazioni oppure dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46, 47 e 48 del DPR n. 445/2000*) in ordine al possesso dei *requisiti di ordine generale* e la successiva verifica (*articolo 71 del DPR n. 445/2000*) della veridicità dell'autodichiarazione da parte della stazione appaltante ancorché a campione e, comunque, nei riguardi dell'aggiudicatario e del secondo in classifica.

Per ovviare alle difficoltà operative delle S.O.A. e per garantire, con apposita disposizione che prescriva il contraddittorio con S.O.A. ed imprese, il trasparente esercizio del potere dell'Autorità si propone l'inserimento dei seguenti precetti:

"1-bis. All'articolo 12 è aggiunto il seguente comma << 6. Le pubbliche amministrazioni ed i soggetti che abbiano rilasciato documenti necessari per ottenere l'attestazione, corrispondono alle richieste delle S.O.A. in termini coerenti con quello stabilito per la conclusione del procedimento di qualificazione. >>"

Connesso è il problema del raccordo fra le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *m*), e dell'articolo 27, comma 2, lettera *s*), del DPR n. 34/2000 (*entrato in vigore il 1 marzo 2000*) e la disposizione dell'articolo 75, comma 1, lettera *h*), del DPR n. 554/1999 (*entrato in vigore il 28 luglio 2000*). Le disposizioni sono diverse: l'articolo 17, comma 1, lettera *m*), del DPR n. 34/2000 non indica la durata della preclusione al rilascio dell'attestazione e l'articolo 27, comma 2, lettera *s*), del suddetto DPR n. 34/2000 non fa riferimento alle procedure di controllo delle autodichiarazione del possesso dei *requisiti di ordine generale* mentre l'articolo 75, comma 1, lettera *h*), del DPR n. 554/1999 stabilisce una preclusione per la partecipazione agli appalti e per la stipula dei relativi contratti pari ad un anno per le false dichiarazioni emerse in seguito al procedimento di cui all'articolo 10, comma 1-*quater* (*relativo al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi*) ed a quello di cui all'articolo 71, del DPR n. 28 dicembre 2000, n. 445 (*entrato in vigore il 7 marzo 2001 e relativo al possesso dei requisiti d'ordine generale*). Per rendere chiaro il raccordo tra le normative appare opportuno prevedere nello schema di regolamento i seguenti precetti:

*"6-bis. All'articolo 17, comma 1, la lettera m), è così sostituita: << m) inesistenza, secondo i dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici, di autodichiarazioni, rese in merito al possesso dei requisiti e delle condizioni rilevanti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento delle attestazione di qualificazione, risultate non confermate, a seguito delle procedure di cui all'articolo 10, comma 1-*quater*, della legge o all'articolo 71, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. >>."*

"6-ter. All'articolo 27, comma 2, la lettera s), è così sostituita: << s) eventuali autodichiarazioni, rese in merito al possesso dei requisiti ed delle condizioni rilevanti

per l'ammissione agli appalti, risultate non confermate, a seguito della procedura dell'articolo 10, comma 1quater, della legge nonché a quella dell'articolo 71, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.>>"

Sul tema va anche osservato che, proprio per lo scarso potere di controllo della veridicità della documentazione di cui sono in possesso le S.O.A., andrebbe meglio precisato e disciplinato il potere di vigilanza sul sistema di qualificazione e di controllo sulle attestazioni.

A tal fine, all'articolo 14, comma 1, si propone che segua il seguente comma

« 1 bis. L'Autorità, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo ai fini di quanto previsto dal comma 1 lettera a), b) e d) stabilisce i criteri da seguire e gli adempimenti di informazione facenti carico alle S.O.A. e adotta i provvedimenti necessari.

Inoltre allo stesso articolo 14 è aggiunto l'ulteriore comma seguente:

<< Per l'adozione dei provvedimenti di annullamento delle attestazioni conseguenti all'accertata inosservanza delle regole stabilite per il rilascio delle attestazioni nei controlli di cui al comma 1, l'Autorità ne dà preventiva comunicazione alla .S.O.A. ed all'impresa interessata e acquisisce le relative giustificazioni. >>"

Si ritiene ancora di dover segnalare che in sede di prima applicazione del DPR n. 34/2000 è emerso il problema del rapporto fra qualificazione nella categoria OG11 e qualificazione nelle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 che ha creato e sta creando alcuni problemi operativi. L'Autorità è più volte intervenuta sul tema e lo stesso Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in sede di risposta all'interrogazione n. 3-00702 (già n.4-03056) del Senatore Turrone ha ritenuto che si dovesse dare immediata soluzione normativa al problema.

Ciò potrebbe ottenersi inserendo nel schema di regolamento il seguente comma 01:

"01. All'articolo 3, aggiungere il seguente comma. << 9. Alle gare i cui bandi prevedono le categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30 sono ammesse anche le imprese qualificate nella categoria OG11 per classifica adeguata alla somma degli importi delle suddette categorie >>"

Si evidenzia, inoltre, che la nuova normativa sulla qualificazione dei consorzi stabili fa sorgere una incoerenza fra il nuovo articolo 20 (che è stato previsto nel schema di regolamento per tener conto delle nuove disposizioni legislative in materia) e le disposizioni del vigente articolo 18 che dispone una diversa qualificazione dei consorzi stabili. L'Autorità è dell'avviso che è necessario ed opportuno eliminare tale incoerenza.

Ciò potrebbe ottenersi inserendo nel schema di regolamento il seguente comma:

"8-bis. All'articolo 18, commi 3 e 9 sono soppresse le parole <<dei consorzi stabili >> ed al comma 13 sono soppresse le parole << ed i consorzi stabili >>"

L'Autorità ritiene inoltre necessario ed opportuno dare soluzione normativa anche al problema della applicabilità o non applicabilità alle ditte individuali dell'incremento convenzionale premiante previsto dall'articolo 19 del DPR n. 34/2000.

In caso positivo andrebbe inserito nel schema di regolamento il seguente comma:

"7-bis. All'articolo 19 è aggiunto il seguente comma <<2. La disposizione del presente articolo si applica anche alle imprese individuali che, pur non essendone obbligate de iure, abbiano proceduto all'approvazione di un bilancio che sia tale da fornire elementi del tutto equivalenti a quelli desumibili dai bilanci di cui agli articoli 2424 e 2425 del codice civile. >>"

In caso negativo andrebbe inserito nel schema di regolamento il seguente comma:

"7-bis. All'articolo 19 è aggiunto il seguente comma << 2. La disposizione del presente articolo si applica esclusivamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio ai sensi degli articoli 2424 e 2425 del codice civile."

Poi, al fine di rendere possibile il controllo della veridicità dei certificati di esecuzione dei lavori (*allegato D del DPR n. 34/2000*) presentati dall'impresa in sede di rilascio dell'attestazione, appare necessario modificare il vigente modello di certificato – secondo, a titolo di esempio, quanto indicato nella bozza di certificato allegata al presente parere – prevedendo, fra l'altro, la specificazione degli importi in euro, l'indicazione del *codice fiscale* delle imprese aggiudicatrici, delle imprese subappaltatrici e delle stazioni appaltanti nonché del *codice unico di progetto di investimento pubblico* (*Cup: delibera Cipe del 27 dicembre 2002, n. 143*) e stabilendo che la trasmissione del certificato all'Autorità avvenga, oltre che in via cartacea come è oggi previsto, anche in via informatica in modo da poter costruire una banca dati interrogabile in tempo reale dall'Autorità e dalle S.O.A. Andrebbe anche stabilito, dato che il certificato è unico per ogni lavoro e che deve essere unico per evidenti ragioni di funzionalità, trasparenza e chiarezza del sistema, l'obbligo per i soggetti aggiudicatari di fornire agli altri soggetti che intendono acquisire la attestazione, copie autenticate dei certificati ad essi consegnati dai committenti. A tal fine occorre inserire nel schema di regolamento la seguente disposizione:

"8-bis. All'articolo 22 il comma 8 è così sostituito: << I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti dal committente entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori oppure, durante l'esecuzione dei lavori, entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto aggiudicatario. I certificati sono redatti in tre originali: uno è conservato agli atti del soggetto che lo ha redatto, uno è consegnato al soggetto aggiudicatario (mandataria o capogruppo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) della Legge) ed uno è trasmesso, entro quindici giorni dalla data di rilascio, all'Autorità. Entro lo stesso termine, al fine di costituire una banca dati interrogabile dall'Autorità e dalle .S.O.A, il certificato è trasmesso per via telematica all'Osservatorio dei lavori pubblici. Le modalità di trasmissione verranno definite dall'Autorità entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le imprese aggiudicatrici o, nel caso di associa-

zioni temporanee o consorzi le imprese mandatarie o capogruppo, sono tenute a rilasciare alle imprese subappaltatrici copie autenticate dei certificati in loro possesso. Le mandatarie o capogruppo sono tenute a fornire alle imprese mandanti o consorziate copie autenticate dei certificati in loro possesso. I certificati emessi dopo l'entrata in vigore della presente disposizione potranno essere utilizzati dalle imprese aggiudicatrici e dalle imprese subappaltatrici per conseguire l'attestazione di qualificazione esclusivamente se riscontrabili dai dati in possesso dell'Osservatorio. L'Autorità procede, comunque, ai necessari riscontri a campione dei certificati ad essa inviati dai committenti.>>"

Infine, aspetto che merita di essere risolto con immediatezza in quanto incide sulla efficienza ed efficacia del sistema di qualificazione, è quello dell'obbligo previsto (art. 10, comma e, lettera g) del DPR n. 34/2000) per le SOA di stipulare una polizza assicurativa per le responsabilità conseguente alle attività svolte. In sede di applicazione della disposizione sono venute in evidenza alcune criticità. In particolare le polizze presentate sono disomogenee fra di loro. Ciò riguarda per esempio la validità (spesso è subordinata alla regolarità della corresponsione del premio allorché esso è previsto a rate), la facoltà o meno del recesso, il massimale e la durata. L'Autorità è del parere che le polizze debbano essere omogenee fra di loro e pertanto ritiene che occorra prevedere l'obbligo di impiegare uno specifico schema di polizza da predisporre dal Ministero dell'industria d'intesa con l'Autorità. A tal fine andrebbe introdotto nello schema di regolamento il seguente comma:
"02. All'articolo 10, comma 2, lettera g,) dopo le parole <<una polizza assicurativa>> sono aggiunte le parole <<, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dell'industria, sentita l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.".

Roma, 8 settembre 2003

**Parere sullo schema di regolamento per i lavori del Genio Militare
ai sensi dell'articolo 3, comma 7 bis,
della legge n. 109/94 e successive modificazioni**

- Vista la richiesta di parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Ufficio legislativo sullo schema di DPR recante regolamento per i lavori del Genio militare ai sensi dell'articolo 3, comma 7 bis, della legge 109/1994 e successive modificazioni;

- Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Sabino Luce;

- Considerato che con nota del 18 luglio 2003, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ufficio di Gabinetto, ha chiesto l'avviso dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici sullo schema di regolamento relativo ai lavori del Genio militare, approvato nella seduta del 19 giugno 2003 del Consiglio dei Ministri. Il regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda *la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione ai lavori connessi alle esigenze della difesa militare*. Lo stesso, in base all'articolo 3, comma 7 bis, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni deve essere adottato *in armonia* con le disposizioni della legge quadro; con la possibilità di derogarvi per la disciplina sul responsabile del procedimento e la pubblicizzazione del programma triennale e degli elenchi annuali. L'Amministrazione della difesa, in considerazione della natura gerarchica dei propri organi tecnici, al posto di un unico responsabile, può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo dei lavori: progettazione, affidamento ed esecuzione (articolo 7, comma 2, legge quadro indicata); i relativi programmi ed elenchi annuali dei lavori, da trasmettere all'Osservatorio dei lavori pubblici, non vanno da questi resi pubblici (art. 14, comma 11, legge stessa). Il regolamento, inoltre, deve indicare i soggetti abilitati alla firma dei progetti (art. 17, comma 5, legge indicata) e disciplinare i lavori eseguiti in economia a mezzo delle truppe del Genio Militare (articolo 24, comma 6, legge citata).

Nella redazione dello schema in esame, l'amministrazione si è in linea di massima conformata alla trama del DPR n. 554/1999 cui ha apportate le aggiunte e gli adattamenti ritenuti necessari per adeguarla alla peculiarità dell'attività del Genio militare. Dalla relazione illustrativa si evince che hanno avuto rilevanza, ai fini della sua redazione, gli effetti di ricaduta, sull'attività del Genio militare, *dei disposti inerenti l'impiego ed il riordino delle Forze Armate, e degli accordi/protocolli d'intesa che regolano l'attività infrastrutturale, sul territorio nazionale, della NATO e dei Paesi alleati*. Attualmente, e fino alla data d'emanazione del nuovo regolamento, sono in vigore, per le attività del Genio militare, le disposizioni di cui al Regio decreto del 17 marzo 1932, n. 365, inadatto alle nuove fattispecie di interventi connessi

all'evoluzione dell'assetto geopolitico ed al conseguente adeguamento dello strumento militare (lavori finanziati da fondi comuni NATO, finanziati ed eseguiti sul territorio nazionale da Paesi alleati, realizzati fuori dal territorio nazionale). Sempre dalla relazione si evince, poi, che, nella predisposizione dello schema di regolamento, si è tenuto conto dell'evoluzione del quadro normativo sul riordino e la riorganizzazione delle Forze Armate: della legge 28 dicembre 1995, n. 549 contenente misure di razionalizzazione della finanza pubblica; della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni al Ministro della Difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze Armate e dell'amministrazione della Difesa e relativo regolamento di attuazione approvato con DPR 25 ottobre 1999, n. 556; del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 sulla riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della Difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e del discendente decreto ministeriale 26 gennaio 1998 sulla struttura ordinativa e competenze della Direzione generale dei lavori e del Demanio del Ministero della Difesa; del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sulla riforma, riorganizzazione del Governo, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 sulla riorganizzazione dell'area tecnico industriale del Ministero della Difesa, a norma dell'articolo 1, lettera c) della legge 28 dicembre 1995, n. 549; del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, sulla riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successivo decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214 contenente relative disposizioni correttive ed integrative a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Lo schema inviato a questa Autorità per il parere appare conforme ai suggerimenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici approvati nell'adunanza del 25 ottobre 2002.

Ritenuto quanto premesso, sullo schema in esame si esprimono le seguenti considerazioni.

Responsabile del procedimento

In base al combinato disposto di cui all'articolo 7 della legge quadro n. 109/1994 e del DPR n. 554/1999, il responsabile del procedimento *deve essere un tecnico*, prescelto nell'ambito dell'organico dell'amministrazione aggiudicatrice, in possesso di *titolo di studio* adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, *abilitato all'esercizio della professione* o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un *funzionario con idonea professionalità* e con *anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni*. Come già rilevato precedentemente, anziché un unico responsabile del procedimento, l'Amministrazione della Difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento e esecuzione. La norma, per come è formulata, riguarda la possibilità di nominare più di un responsabile, mentre non contiene alcuna deroga espressa all'obbligo che l'incarico debba essere assegnato ad un tecnico.